

POLITICHE LEGISLATIVE FISCALITÀ DI IMPRESA

Roma, 22.2.2008
Prot.n. 00575
Com.n. 14

OGGETTO: IVA comunitaria – Territorialità - prestazioni di servizi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 febbraio 2008, n. L 44, la direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, avente ad oggetto la modifica dei criteri di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini del versamento dell'IVA, incentrati sul principio dell'applicazione dell'imposta nel paese in cui è stabilito il prestatore, così come stabiliti dalla direttiva 2006/112/CE.

La nuova direttiva, invece, introduce il principio in base al quale il tributo deve essere versato, ove possibile, nel paese di consumo.

In specie, la prestazione si considera effettuata nel paese in cui è "stabilito" il committente (ossia, ove ha fissato la sede della propria attività economica), se questi è soggetto d'imposta (c.d. business-to-business); mentre, se il committente è un consumatore (business-to-consumer), il luogo della tassazione rimane quello in cui è "stabilito" il prestatore.

Per determinati settori di attività sono, però, previsti criteri specifici per la determinazione della territorialità dell'IVA, tendenti a consentire l'applicazione dell'imposta nel paese del consumo:

- ***Prestazioni di servizi rese da un intermediario***

Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale.

- ***Prestazioni di servizi relativi a beni immobili***

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene.

- ***Prestazioni di trasporto***

Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse rese a persone che sono soggetti passivi è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto.

Per "trasporto intracomunitario di beni" deve intendersi il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

Per "luogo di partenza" deve intendersi il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e per "luogo di arrivo" il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

- ***Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili***

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.

Il luogo delle prestazioni è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite per i seguenti servizi (se resi a una persona che non è soggetto passivo): a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini; b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.

- ***Prestazione di servizi di ristorazione e di catering***

Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

- ***Noleggio di mezzi di trasporto***

Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

Per "noleggio a breve termine" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

- ***Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi***

Il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici (di cui all'allegato II della direttiva) rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale

Per agevolare gli adempimenti relativi all'applicazione dell'IVA in paesi diversi da quello in cui il prestatore è stabilito, in particolare per i servizi televisivi, di telecomunicazione e per quelli resi con mezzi elettronici, sarà consentito all'operatore di provvedere agli stessi nel paese membro in cui è stabilito (c.d. sportello unico).

Le nuove regole avranno effetto a partire dal 2010.

Le disposizioni relative al luogo di tassazione dei servizi televisivi, di telecomunicazione e per quelli resi con mezzi elettronici nei confronti di consumatori finali, saranno operative dal 2015.

Inoltre, il paese in cui è situato il prestatore di tali ultimi servizi potrà trattenere una percentuale dell'imposta ad essi afferente spettante ad altri paesi, pari al 30%, per le prestazioni effettuate negli anni 2015 e 2016, e del 15% per quelle effettuate negli anni 2017 e 2018.

IL RESPONSABILE
(Dr. Antonio Vento)